



COMUNE DI PONTE NELLE ALPI PROVINCIA DI BELLUNO

Regolamento di Polizia Urbana



Approvato con D.C.C. nr. 2 del 26.02.2007 e ss.mm.ii.

Predisposto e redatto a cura del servizio di polizia locale

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali		
Articolo 1	Finalità	Pagina 5
Articolo 2	Oggetto e applicazione	Pagina 5
Articolo 3	Provvedimenti amministrativi – rilascio, sospensione, decadenza e revoca	Pagine 5-6
Articolo 4	Vigilanza	Pagina 6
Articolo 5	Sanzioni	Pagine 6-7
TITOLO II – Sicurezza e qualità dell’ambiente urbano		
Articolo 6	Comportamenti vietati	Pagine 7-8
Articolo 7	Altre attività vietate	Pagina 8
Articolo 8	Nettezza del suolo e dell’abitato	Pagina 8
Articolo 9	Sgombero neve - ghiaccio	Pagina 9
Articolo 10	Emissione di fumo, polveri, odori, dispersione di gas – accensione di fuochi	Pagine 9-10
Articolo 11	Manutenzione degli edifici	Pagina 10
Articolo 12	Disposizioni particolari di salvaguardia del verde	Pagina 11
Articolo 13	Accesso ed utilizzo dei parchi giochi	Pagine 11
Articolo 14	Disposizioni sul verde prato – piantagioni e siepi	Pagine 11-12
Articolo 15	Disposizioni sul verde privato – decoro delle pertinenze delle abitazioni, sfalcio dei prati e giardini	Pagina 12
Articolo 16	Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	Pagina 12
Articolo 17	Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	Pagina 13
Articolo 18	Uso di risorse idriche potabili	Pagina 13
Articolo 19	Stalle, concimaie e composte	Pagina 13
TITOLO III – Occupazione di aree e spazi pubblici		
Articolo 20	Disposizioni generali	Pagine 13-14
Articolo 21	Occupazioni per manifestazioni e pubblici trattenimenti	Pagina 14
Articolo 22	Occupazioni con spettacoli viaggianti	Pagina 15
Articolo 23	Occupazione con elementi di arredo	Pagina 15
Articolo 24	Occupazione con strutture pubblicitarie	Pagina 15
Articolo 25	Occupazione per lavori di pubblica utilità	Pagine 15-16
Articolo 26	Occupazioni per traslochi	Pagina 16
Articolo 27	Occupazione per carico e scarico merci	Pagina 16
Articolo 28	Occupazioni per comizi e raccolta firme	Pagina 16

Articolo 29	Occupazioni con caravan, tende, carri abitazioni, accampamenti e simili	Pagina 17
TITOLO IV – Tutela della quiete pubblica e privata		
Articolo 30	Disposizioni generali	Pagina 17
Articolo 31	Lavoro nei cantieri	Pagina 17
Articolo 32	Manifestazioni temporanee rumorose	Pagine 17-18
Articolo 32	Bis – Sale giochi	Pagina 19
Articolo 33	Abitazioni private e tutela dei rapporti con il vicinato	Pagina 19
Articolo 34	Strumenti musicali	Pagina 20
Articolo 35	Dispositivi acustici antifurto	Pagina 20
TITOLO V – Mantenimento, protezione e tutela degli animali		
Articolo 36	Detenzione, tutela e maltrattamento degli animali	Pagine 20-21
Articolo 37	Cani – obblighi, doveri, iscrizione all'anagrafe canina, comportamento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, accesso negli esercizi pubblici, comportamento in autobus o pullman e altre strutture di ricovero	Pagine 21-22-23
Articolo 38	Aree di “sgambatura”	Pagine 23-24
Articolo 39	Gatti e colonie feline	Pagine 24
Articolo 40	Animali d'affezione	Pagine 25
Articolo 41	Volatili d'affezione o da compagnia	Pagina 25
Articolo 42	Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari	Pagine 25-26
Articolo 43	Pesci ed animali acquatici	Pagina 26
Articolo 44	Animali da reddito in allevamento a carattere familiare nelle zone residenziali/commerciali/direzionali e nelle zone agricole	Pagine 26-27
Articolo 45	Esposizione e commercializzazione di animali	Pagine 27-28
Articolo 46	Mostre, fiere, esposizioni e circhi	Pagina 28
Articolo 47	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	Pagina 29
Articolo 48	Animali sinantropi, in libertà	Pagina 29
Articolo 49	Avvelenamenti e trappole	Pagina 29
Articolo 50	Smaltimento di spoglie di animali d'affezione	Pagina 29
Articolo 51	Passaggio e stazionamento di greggi in transumanza	Pagine 30
TITOLO VI – Manifestazioni con cortei		
Articolo 52	Cortei funebri	Pagina 30
Articolo 53	Processioni, cortei e cerimonie	Pagina 30
TITOLO VII – Norme finali		

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Ponte nelle Alpi, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) processioni, cortei e cerimonie.

Art. 3 – Provvedimenti amministrativi – rilascio, sospensione, decadenza e revoca

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti o dovuti. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune e secondo le regole sul procedimento amministrativo.
2. I titoli si intendono accordati:
 - a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b. previo pagamento di tasse o oneri eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - c. senza pregiudizio per i diritti di terzi;
 - d. con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto derivante dai provvedimenti rilasciati;
 - e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di sicurezza o di interesse pubblico;
 - g. con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.
3. I responsabili dei procedimenti potranno subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:
 - * ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
 - * a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti a specifico albo professionale, incaricati a cura e spese del richiedente;
 - * al versamento di una somma quale deposito cauzionale o di idonea garanzia fideiussoria.

4. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati rilasciati, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta. In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

5. I titoli si intendono decaduti:

* quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo eventuali proroghe;

* quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri.

6. I titoli revocati devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato nel provvedimento di revoca.

7. Ove si reputi necessario, i responsabili del procedimento possono disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Art. 4 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito al personale del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e di Enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie, e ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri Enti e/o Società, preposti alla vigilanza.
2. Gli Agenti di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Art. 5 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del regolamento è punita ai sensi di legge con la sanzione amministrativa per esse determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo competente.
2. Alla contestazione della violazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Le violazioni alle disposizioni al presente regolamento e agli atti rilasciati comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed eventualmente accessorie.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite e qualora la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il

responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà legale, parentale o la curatela, come previsto dalla legge.

6. La misura delle sanzioni amministrative è determinata in base all'allegato prospetto al presente regolamento ed è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, avvertita dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, zone di particolare interesse artistico e naturale, edifici pubblici o facciate, edifici e manufatti privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico o sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici e privati;
 - e) collocare, affiggere od appendere alcunchè su beni pubblici e sulle altrui proprietà, ove non si sia autorizzati; è vietato affiggere qualsiasi cosa sui pali della illuminazione pubblica come per esempio pubblicità, cartelli indicatori e simili;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) effettuare in luogo pubblico o aperto al pubblico attività sportive o ricreative pericolose o moleste;
 - h) utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini in modo inappropriato;
 - i) lasciare e collocare vicino a buchette delle lettere o fuori dagli spazi a ciò destinati degli edifici in genere volantini, dèpliant, brochures e simili in modo che possano cadere e sparpagliarsi in giro sul suolo pubblico;
 - j) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsivoglia genere di cose;
 - k) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone;
 - n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - o) sparare mortaretti creando grave disturbo alla quiete pubblica;
 - p) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

- q) otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento o di inquinamento nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque; inoltre, i proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque abbia un diritto di godimento sugli stessi deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico;
- r) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 7 – Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) sul suolo pubblico ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato al rilascio di apposito atto amministrativo previsto dal relativo regolamento comunale in materia;
 - b) collocare su finestre, balconi, terrazzi verso la via pubblica o comunque aperti al pubblico o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - c) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sul suolo pubblico;

Art. 8 – Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque a uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri, luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' buona norma per i proprietari, amministratori o conduttori di immobili, di aree private e per coloro che esercitano attività professionali in locali prospettanti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via di tenere pulito il tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio appositi cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
7. E' proibita in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli.

Art. 9 – Sgombero neve - ghiaccio

1. In casi eccezionali con abbondanti nevicate, i proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori, pubblici esercizi o simili hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi per tutta la lunghezza della loro proprietà e/o degli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole il ghiaccio formatosi sul suolo. Stessa cosa dicasi per lo sgombero della neve dai passaggi carrai e dagli accessi.
2. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente segnalati e rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio assoggettati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazze od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o aree pubbliche o aperte al pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico, ma se necessario dovrà essere chiesta apposita autorizzazione al Comune.
5. E' vietato ostacolare con cumuli di neve il libero ed agevole utilizzo dei mezzi pubblici per la raccolta delle immondizie nelle aree all'uopo organizzate e di rendere inutilizzabili i manufatti pubblici in genere quali gli scarichi ed i pozzetti stradali, le cabine dell'acqua e dell'energia elettrica e quant'altro necessario all'erogazione dei servizi primari.
6. E' vietato, inoltre, parcheggiare i veicoli ai margini della strada o in maniera tale da creare pericolo alla circolazione stradale e disagio all'utilizzo dei mezzi per il servizio sgombraneve; è evidente che qualora sia ravvisata l'urgenza e l'inderogabilità di intervenire con i mezzi sgombraneve per fronteggiare situazioni di ipotetico pericolo per la sicurezza stradale e pubblica il Comune interverrà anche con la rimozione forzata dei veicoli.
7. E' vietato, altresì, provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, sui marciapiedi, sugli scalini, sulle aree aperte alla circolazione e simili durante tutta la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.

Art. 10 – Emissioni di fumo, polveri, odori, dispersione di gas – accensione di fuochi

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori, odori o dispersioni di gas che arrechino disturbo, molestia o danno alle persone.
2. Coloro che per motivi inerenti la loro attività debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti e quant'altro devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. Fatte salve le specifiche leggi in materia, è vietato, in qualsiasi periodo dell'anno, accendere fuochi, bruciare rifiuti o qualsiasi altro materiale, a meno che non si tratti di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali previsti dall'art. 185, comma 1, lettera f) del Testo Unico in materia ambientale, paglia, sfalci e potature, effettuate nel luogo di produzione e che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione di rifiuti. In quest'ultimo caso, l'abbruciamento deve essere effettuato sotto stretta

sorveglianza. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei suddetti residui è sempre vietata. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Diversamente, il materiale deve essere conferito presso l'ecocentro.

4. Fanno eccezione alla suddetta regola generale i barbecue ed i fuochi utilizzati per la preparazione dei cibi in apposite strutture ed attrezzature; ovviamente permane il divieto a chiunque di accendere fuochi finalizzati ad effettuare il barbecue o altre attività relative alla cottura dei cibi all'aperto in spazi pubblici e privati fuori dalle apposite attrezzature e durante i periodi in cui vigono particolari norme di divieto;
5. Lo svolgimento di manifestazioni tradizionali come “Brusa la vecia”, “San Nicolò”, “Pan e vin” e simili possono essere effettuate, purchè vengano comunicate anticipatamente, all'ufficio di polizia locale, almeno tre giorni prima della loro effettuazione e nel rispetto delle seguenti regole e ovviamente quando non vigono particolari norme di divieto come detto nei commi precedenti:
 - * l'accensione del falò tradizionale dovrà essere di ridotte dimensioni;
 - * gli organizzatori dovranno essere in possesso della disponibilità delle aree su cui svolgeranno la manifestazione;
 - * alla manifestazione dovrà essere preposto un servizio di vigilanza e di pronto intervento sanitario e con mezzi antincendio;
 - * il falò dovrà essere lontano da abitazioni, veicoli, strade, ferrovie e boschi;
 - * la manifestazione dovrà essere assicurata verso terzi;
 - * l'area in cui verrà effettuato il falò dovrà essere bonificata al termine della manifestazione;
 - * potrà essere bruciata solo legna e scarti vegetali provenienti da potature con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuto;
 - * è vietato l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi e il lancio o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplosivo;
 - * è vietata l'accensione del materiale con torce a gas;
 - * gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal falò in modo da non arrecare pericolo o danno e dovranno essere segnalate ed opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;
 - * dovrà essere garantito, prima di abbandonare il luogo della manifestazione, il completo spegnimento del fuoco, delle braci e la completa combustione del materiale;
 - * la manifestazione non dovrà svolgersi in presenza di forte vento.

[Art. 11 – Manutenzione degli edifici](#)

1. A salvaguardia della pubblica incolumità i proprietari degli edifici che danno sulla pubblica via devono mantenere gli stessi in sicurezza e in buono stato di conservazione in modo da non arrecare pericolo all'incolumità pubblica.

Art. 12 – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - c) calpestare le aiuole.

Art. 13 – Accesso ed utilizzo dei parchi giochi

1. I parchi urbani, i giardini pubblici, i parchi ed i campi da gioco sono utilizzabili da tutti i cittadini conformemente alla loro destinazione, nel rispetto delle presenti regole e dei diritti degli altri utenti.
2. L'accesso e l'utilizzo dei parchi urbani, dei giardini pubblici, dei parchi e dei campi da gioco sono consentiti dalle ore 06:00 alle 24:00 di ogni giorno solare ed esclusivamente per l'utilizzo dei giochi previsti e per attività, ovviamente, lecite, consone al senso civico e rispettose della legge e dei diritti di tutti gli utenti, conformemente, quindi alla loro destinazione d'uso; eccezionalmente, in occasione di manifestazioni pubbliche o festività, l'ingresso potrà essere autorizzato, anche, in orari diversi.
3. In ogni caso, gli utilizzatori delle suddette aree sono tenuti a non creare disagio o disturbo alla quiete ed al riposo delle persone; sono vietati gli schiamazzi, le grida o l'emissione di rumori eccessivi.
4. Fermo restando quanto già indicato nel presente regolamento, nei suddetti luoghi è espressamente vietato sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte, mozziconi di sigarette o altro, nonché danneggiare panchine ed attrezzature per lo svago; è parimenti vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe, etc.); i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo.
5. Nelle suddette aree non è ammesso campeggiare o pernottare, accendere fuochi o sparare mortaretti.
6. Ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni arrecati personalmente o da persone e animali a lui affidatigli in custodia.

Art. 14 – Disposizioni sul verde privato – piantagioni e siepi

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o vegetazione i cui rami o foglie si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni e che possa impedire all'illuminazione pubblica di prodursi correttamente.
2. Quando la presenza di alberi, siepi, vegetazione e/o recinzioni su fondi e comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito possa compromettere la visibilità agli utenti della strada, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e quant'altro in condizioni tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione stradale e comunque in

conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento edilizio comunale. In particolare devono opportunamente regolare le siepi, tagliare i rami degli alberi e la vegetazione che si protendono sulla strada, sui marciapiedi, sulle banchine e comunque sulle parti interessanti la circolazione.

3. In corrispondenza delle intersezioni, degli accessi e dei passi carrabili la realizzazione e il mantenimento di siepi, alberature, vegetazione e/o recinzioni deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal vigente regolamento edilizio comunale e comunque la parte cieca non deve superare l'altezza di centimetri 70 (settanta) dal piano viario nel caso in cui debba essere garantita la libera visuale; in ogni caso non deve ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. Se la manutenzione delle strade extraurbane comunali o assimilabili viene eseguita a cura dell'amministrazione comunale, quest'ultima ha facoltà di effettuare il taglio delle siepi, dei cespugli e della vegetazione in genere che si protende sulla strada fino anche ad 1,50 mt. all'interno della proprietà altrui al fine di garantire sicurezza e corretta visibilità sulla strada medesima, buona pulizia e decoro degli ambienti.

Art. 15 – Disposizioni sul verde privato – decoro delle pertinenze delle abitazioni, sfalcio dei prati e giardini

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai proprietari, locatari o affittuari o altri soggetti aventi titolo o chi per legge li rappresenta di mantenere l'area circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e di provvedere allo sfalcio di quelle a giardino o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.
2. Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati o giardini almeno una volta prima della stagione estiva ed almeno una successiva volta entro la fine dell'estate.
3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini indicati nei precedenti commi, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, l'Amministrazione Comunale emetterà provvedimento di riscontro del comportamento omissivo e ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico dei soggetti sopra indicati.

Art. 16 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi, le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi liberamente accessibili devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità; in caso di inattività lavorativa sullo scavo, questo deve essere idoneamente protetto, coperto o recintato in modo da evitare ogni possibile pericolo.

Art. 17 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico. I bracci delle gru, nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
3. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni e quant'altro in materia.

Art. 18 - Uso di risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli e per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Art. 19 – Stalle, concimaie e composter

1. Stalle e concimaie per quanto non già in essere devono essere realizzate lontano dai centri urbani, in particolare secondo le regole previste dalle leggi sanitarie ed urbanistico-edilizie.
2. Le concimaie dove deve essere raccolto il letame, il concime o altro materiale simile devono essere realizzate con platea impermeabile e lontane dai corsi d'acqua.
3. Il letame, i concimi o altro materiale simile raccolto fuori dalla concimaia deve essere preventivamente autorizzato secondo le leggi sanitarie.
4. Le attività di compostaggio devono essere effettuate utilizzando appositi composter, concimaie, cumuli o fosse appositamente attrezzate.
5. La collocazione dei composter, cumuli o fosse deve avvenire ad una distanza adeguata dalle abitazioni dei vicini e deve essere effettuata con tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare danni, odori molesti o altri fastidi.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 20 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza idoneo atto amministrativo comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica concessione per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi comunali competenti in materia sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
 4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni.
 5. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
 6. La disciplina dettata dal regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire apposito provvedimento edilizio anche in forma precaria.
 7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale, del Sindaco e del Responsabile del Servizio competente.
 8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico in generale sono regolate dal regolamento comunale in materia al quale si rinvia ovviamente per specificità, salvo quanto di seguito precisato che non trova puntualità nella disposizione citata.

Art. 21 – Occupazioni per manifestazioni e pubblici trattenimenti

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico è tenuto a presentare al Comune apposita richiesta di concessione con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti e ogni quant'altro necessario e previsto dal regolamento specifico in materia.
2. Le manifestazioni che non occupano aree o spazi pubblici con strutture, ma che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico senza l'occupazione prevista dal regolamento in materia devono essere comunicate al Comune almeno tre giorni prima in linea con le norme previste dal testo unico per le leggi di pubblica sicurezza.
3. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico.
4. Ferme restando le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza circa il rilascio degli atti amministrativi per l'effettuazione di attività inerenti pubblici trattenimenti in genere, all'ufficio di polizia locale deve essere richiesta la concessione per l'utilizzo del suolo pubblico che dovrà tener conto anche delle disposizioni per la tutela della quiete pubblica.

Art. 22 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate dagli uffici competenti in base alla disponibilità e adattabilità delle stesse.
2. Qualora l'occupazione di cui al punto 1. avvenga con caravan, carri abitazioni, roulotte e simili in assenza di specifico provvedimento e su aree non preliminarmente determinate soggiace alle sanzioni previste per l'art. 29 del presente regolamento.
3. La concessione di dette aree e l'autorizzazione alle attività è disciplinata anche dalle norme del regolamento per l'applicazione del canone di spazi e di aree pubbliche e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 23 – Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili in locali prospettanti la pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione stradale, in particolare quella pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Art. 24 – Occupazione con strutture pubblicitarie

7. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, dalle norme in materia edilizia e pubblicità, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione e autorizzazione per l'allestimento.
2. Quando sia concessa l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto anche le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità e quelle richieste da eventuali altri regolamenti e/o discipline in materia come, ad esempio, regolamenti edilizi, sulla pubblicità, norme sulla circolazione stradale e quant'altro.

Art. 25 – Occupazione per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo pubblico o ad uso pubblico per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato affidato l'intervento deve darne comunicazione o ottenere idonea autorizzazione all'esecuzione dei lavori dal competente ufficio comunale.
2. La comunicazione, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento con le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, nonché l'autorizzazione ad eseguire le lavorazioni e la concessione suolo pubblico devono essere trasmesse o da parte dell'ufficio

comunale competente o direttamente dal soggetto interessato tempestivamente all'ufficio di polizia locale, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. A termine dell'esecuzione dei lavori il manto stradale dovrà essere sempre ripristinato a regola d'arte, secondo le prescrizioni dei provvedimenti rilasciati ed in particolare i soggetti obbligati dovranno avere cura di rifare e/o reinstallare la segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare eventualmente rimossa.

Art. 26 – Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli anche per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve chiedere apposita concessione e l'area utilizzata deve essere opportunamente segnalata ed identificata, soprattutto se può incidere sulla circolazione stradale.
2. I tempi e le modalità per poter svolgere le operazioni necessarie saranno determinati nell'apposito provvedimento rilasciato o in alternativa, se non formalmente dovuto, dovranno essere concordati in ogni caso con l'ufficio di polizia locale.

Art. 27 – Occupazione per carico e scarico merci

1. Per occupazioni di suolo pubblico, fuori dagli spazi appositamente adibiti, è necessario che l'interessato concordi con l'ufficio di polizia locale i tempi e le modalità di effettuazione delle stesse ed eventualmente se tali operazioni richiedono tempo di ingombro sul suolo pubblico ripetuto per lungo tempo occorrerà ottenere apposita concessione in merito che verrà rilasciata da parte dell'ufficio di polizia locale medesimo, che potrà subordinare il provvedimento all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarlo per motivi di tutela della circolazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

Art. 28 – Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi e propaganda politica è concessa ed autorizzata dall'ufficio di polizia locale previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale, veicolare ed ovviamente con le norme in materia elettorale e di pubblica sicurezza.

Art. 29 – Occupazioni con caravan, tende, carri abitazioni, accampamenti e simili

1. E' vietato su tutto il territorio comunale il campeggio e la sosta a nomadi, campeggiatori, tende, ruolottes, campers e veicoli simili non autorizzati;
2. In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al comma 1. si procederà all'allontanamento, anche forzato, dei contravventori, all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente regolamento ed all'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria.
3. Gli impianti di campeggio e la collocazione di tende da parte delle Associazioni Scouts o simili sono regolamentati da apposita legge in materia.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'attività industriale, commerciale, artigianale, un'arte o un mestiere simile deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I competenti organi comunali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita le attività su menzionate proceda alla eliminazione dei disagi provocati.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Comune può vietare l'esercizio dell'attività rumorosa.
4. Negli edifici ad uso residenziale è vietato in generale l'esercizio di attività rumorose salvo la compatibilità con le regole previste dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Art. 31 – Lavoro nei cantieri

1. Il lavoro nei cantieri edili, stradali ed assimilabili devono essere svolti in maniera tale da non creare disagio e disturbo alla quiete delle persone che vivono nelle zone circostanti; le macchine, gli impianti e le attrezzature in uso dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, insonorizzate e dovranno essere utilizzate con tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso.
2. L'attivazione di macchine e/o l'esecuzione di lavori rumorosi è consentita nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. L'eventuale deroga agli orari di cui al comma 2. deve essere chiesta all'ufficio comunale competente.

Art. 32 – Manifestazioni temporanee rumorose

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park e gli spettacoli viaggianti, le manifestazioni sportive e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti

- temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, etc.).
2. Sono da considerarsi, altresì, manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale autorizzata (es.: musica con dj, trattenimenti musicali dal vivo, piano bar, apparecchi karaoke, impianti stereo con altoparlanti o diffusori all'interno dei locali di esercizio, serate a tema, etc.).
 3. Lo svolgimento delle manifestazioni rumorose a carattere temporaneo (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito durante tutti i giorni feriali e festivi dell'anno, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 24:00. Eventuali deroghe possono essere chieste all'ufficio di polizia locale previa valutazione e benessere dell'amministrazione comunale.
 4. L'effettuazione delle manifestazioni rumorose a carattere temporaneo è soggetta alla presentazione presso l'ufficio di polizia locale di apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
 5. Le sorgenti sonore prodotte dallo svolgimento delle manifestazioni rumorose a carattere temporaneo non devono superare i 70.0 dBA, così come previsto dalla vigente normativa in materia e dal vigente piano di classificazione acustica comunale. Eventuali deroghe possono essere chieste all'ufficio di polizia locale previa valutazione e benessere dell'amministrazione comunale.
 6. La domanda di autorizzazione in deroga agli orari o ai valori limite acustici suddetti deve essere presentata, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e corredata da una planimetria dell'area interessata con indicazione delle sorgenti di rumore e delle distanze delle sorgenti sonore dalle abitazioni e dai siti sensibili limitrofi (scuole, asili, case di cura e di riposo).
 7. Per le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo organizzate dall'Amministrazione Comunale ed autorizzate dalla Giunta Comunale la deroga agli orari ed ai valori limite acustici suddetti si intende automaticamente concessa con le prescrizioni che saranno stabilite dall'organo politico locale al caso specifico.
 8. Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo effettuate il giorno 31 dicembre, considerato il giorno particolare, si intendono concesse automaticamente in deroga agli orari ed ai valori limite acustici suddetti, con limite massimo delle ore 05:00 per il protrarsi delle attività ed ovviamente previa la presentazione di apposita SCIA.
 9. Nel caso di lamentele dei cittadini, l'ufficio di polizia locale previa valutazione con l'amministrazione comunale si riserva di limitare, sospendere o revocare le attività, compreso i provvedimenti in deroga.
 10. Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo che gli esercenti di pubblici esercizi intendono svolgere quali attività di intrattenimento e svago all'interno o all'esterno dei locali in cui ha luogo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, possono essere effettuati solo in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale, senza alcun allestimento e/o modifica dei locali e con esclusione sotto qualsiasi forma di un pagamento di biglietto di ingresso ovvero di aumento nei costi delle consumazioni. Gli esercenti tali attività devono presentare all'ufficio di polizia locale competente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) prevista nel SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Per le attività complementari da effettuarsi su spazi ed aree pubbliche dovrà essere richiesta, anche, l'apposita concessione di suolo pubblico, secondo il vigente regolamento comunale in materia.
 11. Gli esercizi pubblici che effettuano o intendano effettuare la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono attività rumorose complementari, ma che confinino con spazi abitativi e/o che esercitino l'attività su plateatici limitrofi a spazi abitativi, devono garantire che il rumore prodotto dalle attività interne ed esterne, come ad es. emissioni da impianti di servizio, spostamento di arredi, maneggio suppellettili, etc. sia contenuto entro i predetti limiti di orario ed acustica.
 12. Le presenti regole valgono anche per i circoli privati.

Art. 32 bis – Sale giochi

1. I locali delle sale giochi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. e gli esercizi di cui all'art. 88 della medesima disposizione legislativa devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) destinazione d'uso commerciale e collocazione dei locali al piano terra;
 - b) distanza minima di 500 mt., da calcolare in linea d'aria, dai seguenti luoghi sensibili:
 - * istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
 - * luoghi di culto;
 - * impianti sportivi e centri giovanili o altri punti frequentati principalmente da giovani e tra questi anche patronati e oratori;
 - * strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, strutture ricettive per categorie protette;
 - * giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non, palestre;
 - * siti museali;
 - * caserme, aree a servizi, cliniche, luoghi di particolare valore civico;
 - * sportelli bancari, postali o bancomat;
 - c) devono rispondere ai requisiti di sorvegliabilità ai sensi della normativa in materia vigente;
 - d) non devono essere comunicanti con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altra attività;
 - e) devono essere conformi alla normativa in materia di barriere architettoniche, inquinamento acustico, igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, urbanistica-edilizia vigente.

Art. 33 – Abitazioni private e tutela dei rapporti con il vicinato

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie, disturbi e rumori, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 07:00 e dopo le ore 22:00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore, tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati e ad ogni buon conto devono essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere al massimo il disturbo; se i lavori producono rumore devono essere effettuati nel seguente orario: giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili ubicati in fabbricati ad uso residenziale.
6. Le attività di giardinaggio, orticoltura, taglialegna e simili con impiego di macchine ed attrezzature a motore e/o rumorose (per esempio decespugliatori, rasa erba, motoseghe, seghe circolari e quant'altro) sono consentite dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali e dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 nei giorni festivi.

Art. 34 – Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. E' consentito l'uso di strumenti musicali secondo le regole previste dall'art. 35, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 35 – Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.
2. La disposizione di cui al comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti e quant'altro, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36 – Detenzione, tutela e maltrattamento degli animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare deve:
 - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
 - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. E' vietato tenere animali di affezione legati a catena o con qualunque altro strumento di contenzione simile che non consentono un naturale movimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza.
4. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

5. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (es. biciclette); questo comportamento è pericoloso ai fini della sicurezza stradale e può essere dannoso per gli stessi animali.
6. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione.
7. Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
8. Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati.
9. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
10. E' vietato addestrare animali per combattimenti.
11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
12. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17.07.2004).
13. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
14. E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'esplicito consenso di chi esercita la loro patria potestà.
15. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
16. Il conducente di veicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque, tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
17. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
18. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
19. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato; essi devono essere tenuti ad adeguata distanza dalle abitazioni per non creare disagio con odori o esalazioni o disturbo al riposo delle persone.
20. Nelle abitazioni private, negli stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini i detentori degli animali, in particolare dei cani, devono provvedere a garantire che gli stessi non disturbino con insistenti, prolungati ed incessanti latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente durante le ore di riposo, la mattina presto, il primo pomeriggio e la notte.

Art. 37 – Cani – obblighi, doveri, iscrizione all'anagrafe canina, comportamento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, accesso negli esercizi pubblici, comportamento in autobus o pullman e altre strutture di ricovero

1. Fermo restando quanto già espresso nel presente regolamento, il presente articolo è dedicato alla cura ed alla detenzione dei cani.
2. Detenere un cane comporta una serie di obblighi e di doveri. Chi ha un cane deve, innanzitutto, conoscere le sue caratteristiche fisiche ed etologiche, deve educare l'animale,

in modo tale che il suo comportamento sia adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali del contesto in cui vive.

3. Il proprietario o detentore di un cane è sempre responsabile del suo benessere, controllo e conduzione e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. Tra i vari obblighi, chi detiene un cane deve prendere ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi da aggressioni. In caso di necessità, il cane deve essere affidato a persone in grado di gestirlo correttamente.
4. Il proprietario o detentore di un cane deve provvedere alla regolare iscrizione del cane all'anagrafe canina entro due mesi di vita o dall'inizio della detenzione, da eseguirsi presso i Servizi Veterinari dell'U.L.S.S. n. 1 di Belluno o attraverso i Medici Veterinari liberi professionisti all'uopo autorizzati. Anche le variazioni anagrafiche, come ad es. il trasferimento di proprietà o il decesso devono essere comunicati presso le suddette strutture. L'applicazione del microchip è soggetta a tariffa regionale. Il microchip è un sistema moderno di identificazione dell'animale e viene applicato in modo indolore e senza procurare alcun danno all'animale.
5. E', inoltre, obbligatorio sottoporre alla profilassi della rabbia tutti i cani. Anche in questo caso, i proprietari o detentori degli animali dovranno avvalersi delle strutture pubbliche (U.L.S.S. – Servizi Veterinari) o private (Medici Veterinari) che effettuano prestazioni specifiche in merito.
6. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, con segnalazione al Servizio di Polizia Locale.
7. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il conduttore di un cane, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia - deve adottare le seguenti misure di precauzione:
 - a) agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio; la museruola o altri strumenti contenitivi dovranno essere utilizzati in caso di rischio per l'incolumità pubblica di persone o animali o su richiesta degli organi preposti alla vigilanza;
 - b) agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto;
 - c) essere sempre munito di palette o sacchetti ecologici o altra attrezzatura idonee all'asporto delle deiezioni e provvedere sempre all'immediata raccolta delle deiezioni dell'animale; il sacchetto contenente le deiezioni raccolte deve essere gettato nel contenitore per rifiuti secchi più vicino o nei porta-rifiuti all'uopo dedicati.
8. Negli esercizi pubblici dove è consentito l'accesso con cani, il conduttore deve usare il guinzaglio e portare con sé la museruola da utilizzare in caso di necessità; inoltre, deve evitare che l'animale sporchi, crei disturbo o danno; i cani guida per ciechi hanno, sempre, l'accesso agli esercizi pubblici.
9. Negli autobus o nei pullman di linea è consentito il trasporto dei cani di limitate dimensioni, tali cioè da poter essere tenuti in braccio senza disturbo per gli altri viaggiatori. Il trasporto dei cani guida per ciechi è sempre consentito.
10. Gli obblighi relativi alla detenzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli autobus o nei pullman di cui ai precedenti commi non si applicano ai detentori di cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida. Inoltre, possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da caccia in aperta campagna o in montagna, che sono a seguito del cacciatore, i cani quando accompagnano il gregge ed i cani delle Forze dell'Ordine, nonché quelli appartenenti ad organismi/enti di soccorso durante l'impiego per fini istituzionali o di pronto soccorso.

11. Nelle abitazioni civili i cani devono essere tenuti in modo e in ambienti tali da non recare disturbo o danni ai coabitanti ed al vicinato. Fermo restando quanto già regolamentato con il presente atto, chi vuole tenere un cane in casa:
- deve sempre garantire all'animale di raggiungere facilmente un ricovero (es. cuccia), acqua e cibo;
 - deve provvedere quotidianamente all'opportuna attività motoria dell'animale;
 - non può tenere più di 5 (cinque) cani, con esclusione dei cuccioli lattanti, che non debbono essere separati dalla madre prima tre mesi di vita;
 - non può tenere animali di affezione legati a catena o con qualunque altro strumento di contenzione simile che non consentono un naturale movimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza; inoltre, non può usare il collare elettrico ed altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani;
 - se il cane è tenuto in un recinto ad uso esclusivo (es. box) devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - * la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella (ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile):

Peso del cane in kg.	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima del box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq. per ciascun cane	Oltre 3 cani: mq. per ciascun cane
Fino a 10 kg.	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30 kg.	1,5	2,0	1,5
Oltre i 30 kg.	2,0	2,5	2,0

Inoltre, la recinzione deve essere adeguata, integra, in buono stato di conservazione e deve consentire la visibilità esterna almeno da un lato;

* in una zona del recinto, dove non vi siano ristagni di acqua, deve essere collocata una cuccia; questa deve essere: sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra;

f) se il cane è tenuto libero negli spazi aperti di uso esclusivo della casa (es. giardini, cortili, ecc.), è necessario provvedere alla realizzazione di una recinzione, che prevenga la fuga o le aggressioni ai passanti; dovranno essere collocati dei cartelli ben visibili che indichino la presenza dell'animale.

Art. 38 -Aree di “sgambatura”

- Il presente articolo detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di “sgambatura” per cani, in condizioni di sicurezza per le persone e per gli animali.
- Si definiscono aree di “sgambatura” per cani, le aree comunali, opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la vigilanza dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle disposizioni contemplate nel presente regolamento.
- Per possessore/accompagnatore si intende la persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un’area di “sgambatura” per cani ed al quale fanno

- capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali per eventuali problemi o danni procurati dai loro cani a cose e/o persone.
4. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di "sgambatura", purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo.
 5. E' fatto divieto assoluto ai possessori/accompagnatori di lasciare incustodito il proprio cane, anche per pochi minuti.
 6. Le aree di "sgambatura" sono riservate ai cani identificati all'anagrafe canina mediante microchip e con regolari vaccinazioni obbligatorie.
 7. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
 8. I possessori/accompagnatori hanno l'obbligo di evitare eccessivi latrati e lotte con altri cani o qualsivoglia azione fonte di disturbo.
 9. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori ed ai loro cani.
 10. Su tutta l'area di "sgambatura" è vietato svolgere attività di addestramento cani, se non in virtù di un'apposita autorizzazione in deroga ed una concessione suolo pubblico, che dovranno essere richieste presso l'ufficio di Polizia Locale e che potranno essere rilasciate dopo aver dimostrato i requisiti professionali all'uopo necessari per svolgere tale attività.
 11. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
 12. E' sconsigliabile l'accesso nelle aree di "sgambatura" a cani femmina nel periodo del calore.
 13. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
 14. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e di provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.
 15. L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, h. 24.

Art. 39 – Gatti e colonie feline

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
 - b) previo accordi con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

Art. 40 – Animali d'affezione

1. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiori a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai tre mesi, per motivi di igiene e sanità è necessario un preventivo parere favorevole da parte dell'Autorità Sanitaria competente ovvero dei Servizi Veterinari dell'U.L.S.S. n. 1 di Belluno.
2. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedono a luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
3. Negli autobus o nei pullman i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori, mentre per i cani valgono le regole anzidette.

Art. 41 – Volatili d'affezione o da compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato negli articoli precedenti, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
 1. lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
 2. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc.;
 3. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 4. si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 5. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 6. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 7. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute; devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 42 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto determinato negli articoli precedenti, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- * le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
 - * date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
 - * qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 43 – Pesci ed animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato negli articoli precedenti, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
- a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
 - b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua; le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
 - c) è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Art. 44 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare nelle zone residenziali/commerciali/direzionali e nelle zone agricole

-   Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, etc.).
-   In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato; in deroga potrà essere consentito su aree private, previa autorizzazione da parte dei Servizi Veterinari dell'U.L.S.S. competente ed in ogni caso:
- a) l'allevamento dovrà essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere dell'animale;
 - b) dovranno essere individuati il numero e la tipologia degli animali da allevare;
 - c) le caratteristiche delle strutture di detenzione dovranno essere consone per le specie allevate;
 - d) i detentori degli animali dovranno dimostrare di applicare obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica ed una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) gli animali non dovranno essere detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
-   Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda U.L.S.S., sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere dell'animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.



Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. competente per il territorio.



Quanto previsto dai commi 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato negli articoli precedenti.

Art. 45 – Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. di competenza, si devono assicurare agli animali:
 - a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
 - f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.
4. E' opportuno prevedere la compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali, che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.
5. E' altresì vietato:
 - a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti; qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
 - b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizioni dell'attività commerciale;
 - c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute; questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.
6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzati ai sensi

dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, deve presentare al Sindaco un'apposita domanda specificando i seguenti requisiti:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dall'Azienda U.L.S.S. di competenza che ha effettuato il sopralluogo;
- d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza o destinazione.

Art. 46 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.
2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda U.L.S.S. a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati negli articoli precedenti.
6. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gara di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
 - b) il percorso di gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danni agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazi
 - c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza gli animali, durante la durata della manifestazione.

Art. 47 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 48 – Animali sinantropi, in libertà

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso il loro trasferimento, il loro controllo numerico, la loro sterilizzazione ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.
2. I cani e gli altri animali trovati a vagare abbandonati saranno catturati del personale dei Servizi Veterinari.

Art. 49 – Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione in luogo pubblico devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali, mentre nei luoghi privati è cura ed onere dei singoli provvedere nel merito.
3. I Medici Veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 50 – Smaltimento di spoglie di animali d'affezione

1. Di regola lo smaltimento delle spoglie degli animali d'affezione deceduti deve avvenire per incenerimento o seppellimento.
2. I proprietari di animali da affezione, con eccezione degli equini, possono procedere ad inumare i propri animali in terreni di loro proprietà previa autorizzazione del Sindaco; l'autorizzazione è rilasciata solo dopo aver acquisito agli atti idonea certificazione del Medico Veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffusive della specie che possano essere trasmesse agli uomini ed agli animali.

Art. 51 – Passaggio e stazionamento di greggi in transumanza

1. I passaggi delle greggi in transumanza attraverso il centro abitato di Ponte nelle Alpi devono essere effettuati attraverso i seguenti itinerari:
 - * Greggi con destinazione sinistra Piave-Nevegal – Viale Cadore, Viale Roma, Ponte sul Piave per la S.P. n. 1 della sinistra Piave o per la S.P. 31 del Nevegal;
 - * Greggi con destinazione destra Piave – Viale Cadore, Viale Roma, Via dei Zattieri e Strada Comunale “delle Botti” (greto fiume Piave).
2. I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare, almeno due giorni prima, all’ufficio di polizia locale il giorno di passaggio e l’itinerario scelto e con lo stesso ufficio dovranno essere concordate tutte le precauzioni utili al fine di creare il minor disagio possibile.
3. I pastori dovranno sempre acquisire il consenso per il passaggio e la sosta sulle aree interessate siano esse pubbliche e/o private; il benestare, messo per iscritto, dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al comma 2.

TITOLO VI MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 52 – Cortei funebri

2. I cortei funebri, muovendo dalla abitazione dell’estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l’itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgerà il rito funebre o il cimitero, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 53 – Processioni, cortei e cerimonie

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno preventivamente essere comunicate al servizio di polizia locale e dovranno seguire gli itinerari più brevi concordati con il servizio medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie, processioni, manifestazioni religiose e simili dovrà comunicare al servizio suddetto almeno tre giorni prima dell’effettuazione delle stesse i dati inerenti le date, gli orari ed il percorso interessati; inoltre, per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità, la comunicazione dovrà essere fatta almeno sette giorni prima, in maniera da consentire l’adozione di eventuali provvedimenti in materia.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 54 – Disposizioni ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo così come previsto dallo statuto comunale.
3. Con la medesima data di cui al comma 2. vengono abrogati il regolamento di polizia urbana preesistente e i provvedimenti adottati non compatibili con quanto previsto nella presente fonte regolamentare.

ALLEGATO al Regolamento di Polizia Urbana

Sanzioni Amministrative

Art. 6 Comportamenti vietati Comma 1. lett. a) – b) – c)	da	€ 50,00	a	€ 300,00
lett. c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di segnaletica stradale e simili	Codice della Strada			
lett. d) – e) – f) – g) - h) – i) – j) – k)	da	€ 25,00	a	€ 150,00
lett. l) – m)	da	€ 50,00	a	€ 300,00
lett. n)	da	€ 25,00	a	€ 150,00
lett. o)	T.U.L.P.S.			
lett. p)	da	€ 25,00	a	€ 150,00
lett. q) otturare gli scarichi pubblici ...omissis ...scolo delle acque	da	€ 50,00	a	€ 300,00
lett. q) inoltre, i proprietari degli edifici, ... omissis ... gocciolamento sul suolo pubblico	da	€ 25,00	a	€ 150,00
lett. r)	Codice della Strada			
Art. 7 Altre attività vietate Comma 1. lett. a) – b) – c)	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 8 Nettezza del suolo e dell'abitato Commi 1. – 2. – 3. – 5. – 6. – 7.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 9 Sgombero neve Commi 1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 10 Emissioni di fumo, polveri, odori, dispersione di gas – accensione fuochi Commi 1. – 2. – 3. – 4. – 5.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 11 Manutenzione degli edifici Commi 1.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 12 Disposizioni particolari di salvaguardia del verde Commi 1.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 13 Accesso ed utilizzo dei parchi giochi Commi 1.- 2. - 3. - 4. - 5.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 14 Disposizioni sul verde privato – piantagioni e siepi Commi 1. – 2. – 3. – 4.	Codice della Strada			
Art. 15 Disposizioni sul verde privato – decoro delle pertinenze delle abitazioni, sfalcio dei prati e giardini Commi 1. – 2. – 3.	da	€ 80,00	a	€ 500,00
Art. 16 Protezione di pozzi, cisterne, scavi,	da	€ 50,00	a	€ 300,00

cave e fosse Commi 1. – 2.				
Art. 17 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento Commi 1. – 2.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 18 Uso di risorse idriche potabili Commi 1.	da	€ 80,00	a	€ 500,00
Art. 19 Stalle, concimaie e compostier Commi 2. – 4. – 5.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 20 Disposizioni generali Commi 1. – 2. – 3.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 21 Occupazioni per manifestazioni Commi 1. – 3.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 22 Occupazioni con spettacoli viaggianti Commi 1.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 23 Occupazione con elementi di arredo Commi 1.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 24 Occupazione con strutture pubblicitarie Commi 1. – 2.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 25 Occupazione per lavori di pubblica utilità Commi 1. – 2. – 3. – 4.	da	Codice della Strada		
Art. 26 Occupazioni per traslochi Commi 1. – 2.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 27 Occupazione per carico e scarico merci Commi 1. – 2.	da	€ 25,00 o Codice della Stada	a	€ 150,00
Art. 28 Occupazioni per comizi e raccolta firme Commi 1.	da	€ 25,00 e norme elettorali e di pubblica sicurezza	a	€ 150,00
Art. 29 Occupazioni con caravan, tende, carri abitazioni, accampamenti e simili Commi 1. – 2.	da	€ 80,00 e norme penali	a	€ 500,00
Art. 30 Disposizioni generali Commi 1. – 4.	da	€ 80,00	a	€ 500,00
Art. 31 Lavoro nei cantieri Commi 1. – 2.	da	€ 80,00	a	€ 500,00
Art. 32 Manifestazioni temporanee rumorose Commi 3. – 5. - 8. - 11. - 12.	da	€ 80,00	a	€ 500,00
Art. 32 Bis Comma 1.	da	€ 80,00 e norme di p.s.	a	€ 500,00
Art. 33 Abitazioni private e tutela dei rapporti con il vicinato	da	€ 25,00	a	€ 150,00

Commi 1. – 2. – 3. – 4. – 5.				
Art. 34 Strumenti musicali Commi 1. – 2.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 35 Dispositivi acustici antifurto Commi 1. – 2.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 36 Detenzione, tutela e maltrattamento degli animali Commi da 1. a 20.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 37 Cani – obblighi, doveri, iscrizione all'anagrafe canina, comportamento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, accesso negli esercizi pubblici, comportamento in autobus o pullman e altre strutture di ricovero Commi 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. lett. a), b), - 8. - 9. - 10. - 11. Comma 7. lett. c)	da	€ 50,00	a	€ 300,00
	da	€ 80,00	a	€ 500,00
Art. 38 Aree di “sgambatura” Commi da 2. a 11. - 13. - 14.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 39 Gatti e colonie feline Commi 3. - 4.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 40 Animali d'affezione Commi 1. – 2. – 3.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 41 Volatili d'affezione o da compagnia Comma 1.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 42 Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari Comma 1.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 43 Pesci ed animali acquatici Comma 1.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 44 Animali da reddito in allevamento a carattere familiare nelle zone residenziali/commerciali/direzionali e nelle zone agricole Commi 1. – 2. – 3.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 45 Esposizione e commercializzazione di animali Commi 1. – 2. – 3. - 5. - 6.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 46 Mostre, fiere, esposizioni e circhi Commi 1. – 2. – 3. - 4. - 6.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 47 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica Comma 1.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 49 Avvelenamenti e trappole Comma 1.	da	€ 50,00	a	€ 300,00

Art. 50 Smaltimento di spoglie di animali d'affezione Commi 1. - 2.	da	€ 50,00	a	€ 300,00
Art. 51 Passaggio e stazionamento di greggi in transumanza Commi 1. - 2. - 3.	da	€ 25,00	a	€ 150,00
Art. 52 Cortei funebri Commi 1.	da	Norme specifiche in materia		
Art. 53 Processioni, cortei e cerimonie Commi 1. - 2.	da	Tulps		